

D.M. 28-4-1998 n. 406

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276.

8. Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:

- a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
- c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
- d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;
- g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;
- h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
- i) categoria 9: bonifica di siti;
- l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare:

- a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);
- b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B);
- c) la gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C);
- d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);
- e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);
- f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F);

g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G);

h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).

9. Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

1. L'Albo è suddiviso per categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;

f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;

c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;

d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;

e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;

f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

a) oltre lire quindici miliardi;

b) fino a lire quindici miliardi;

- c) fino a lire tre miliardi;
- d) fino a lire ottocento milioni;
- e) fino a lire cento milioni.

5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attività di cui alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* , ai fini della costruzione e dell'esercizio.

10. Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo.

1. Le imprese sono iscritte all'Albo:

- a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
- c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;
- d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;

l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f), sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).

11. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta.

3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).

14. Garanzia finanziaria.

1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l).

2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della *legge 10 giugno 1982, n. 348*.

3. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*.